

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

Valutazione Ambientale Strategica

ai sensi della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 “*Norme per il governo del territorio*” e della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*”

Piano Attuativo *B. e B. di Barloni* costituente Variante al Regolamento Urbanistico comunale



Dichiarazione di sintesi





GRUPPO DI LAVORO

Responsabile del procedimento

Dott. Fabio Carli - Responsabile Servizio Pianificazione Territoriale ed Edilizia privata. Area Governo del Territorio - Comune di Pontassieve

Redazione della documentazione relativa alla Procedura di VAS

Coordinamento tecnico

Ing. Andrea Lucioni



Gruppo di lavoro

Dott. Mariagrazia Equizi

Ing. Francesca Tamburini

Dott. Gabriele Bertelloni

Dott. Ing. Michela Bartoli



Sommario

Premessa	4
1 Il quadro legislativo di riferimento	5
2 Il processo decisionale seguito.....	10
3 Modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PA e contestuale Variante al Regolamento Urbanistico.....	12
3.1 Modalità di integrazione nel PA, e contestuale Variante al RU, degli elementi di carattere ambientale derivanti dal Rapporto Ambientale.....	12
3.2 Modalità di integrazione nella Variante degli elementi di carattere ambientale derivanti dagli esiti delle consultazioni e dal Parere Motivato.....	14
4 Descrizione delle motivazioni e delle scelte della Variante.....	21



Premessa

Il presente documento costituisce la *Dichiarazione di Sintesi* del Piano Attuativo (PA) denominato *B. e B. di Barloni*, costituente Variante al RU comunale. Il PA risulta relativo ad un intervento di ristrutturazione urbanistica per demolizione totale dell'edificio esistente (ex falegnameria) e sua ricostruzione con ampliamento di volume con destinazione a civile abitazione. Il PA in questione costituisce *Variante allo strumento urbanistico in quanto sono derogati i parametri quantitativi previsti dall'art.43 delle Norme Tecniche di tale Regolamento*.

L'ambito in analisi è stato precedentemente interessato (settembre 2016) dalla procedura di *Verifica di assoggettabilità a VAS*, al termine della quale l'Autorità Competente (l'Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve) ha disposto l'assoggettabilità a VAS (con Prot. Par 0001283 del 27.01.2017).

Scopo della presente *Dichiarazione* è accompagnare l'intera documentazione alla sua approvazione da parte dell'organo istituzionale competente.

Nel particolare, in virtù dell'art. 4, com. 1, lett. s) della L.R. n.10/2010 e s.m.i., le finalità che l'elaborato si propone di conseguire sono quelle di *illustrare le modalità con cui, nell'ambito della formazione della Variante al Regolamento Urbanistico si è tenuto conto delle tematiche ambientali di rilievo - con particolare riferimento alle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale, dei pareri espressi nel corso del procedimento e dei risultati delle consultazioni attivate ai sensi di legge, dando altresì evidenza delle scelte programmatiche assunte, alla luce delle possibili alternative individuate e oggetto di valutazione*.



1 Il quadro legislativo di riferimento

Le norme di riferimento per la valutazione ambientale e, più in generale, per l'iter amministrativo di elaborazione, adozione ed approvazione della Variante al RUC, sono costituite dalla LR n. 65/2014 e s.m.i. e dalla LR n. 10/2010 e loro s.m.i.

La L.R. 65/2014 e s.m.i., in vigore a fare data dal 27 novembre 2014, al Capo II fornisce le seguenti definizioni degli *Atti di governo del territorio*:

"Art. 10 - Atti di governo del territorio"

1. Sono **atti di governo del territorio**: gli strumenti della pianificazione di cui ai commi 2 e 3, i piani e programmi di settore e gli accordi di programma di cui all'art. 11.

(...)

3. Sono **strumenti della pianificazione urbanistica**:

a) **il piano operativo comunale**;

b) (...)"

Le disposizioni procedurali per gli atti di governo del territorio sono dettate al Titolo II, del quale si riportano di seguito gli articoli maggiormente significativi ai fini del presente documento.

"Art. 14 - Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti"

1. Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10.

[...]

"Art. 16 - Norme procedurali per gli atti di governo del territorio"

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla formazione:

(...)

e) del **piano operativo e sue varianti** ad esclusione di quelle di cui agli articoli 30, 31, comma 3, 34 e 35;

[...]

"Art. 17 - Avvio del procedimento"

1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 8, com. 1, trasmette agli altri soggetti istituzionali del medesimo comma, l'atto di avvio del procedimento dei piani, programmi e varianti di propria competenza, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici. L'atto di avvio è altresì trasmesso all'ente parco competente per territorio, ove presente, e agli altri soggetti pubblici che il soggetto procedente ritiene interessati.

2. Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell'art. 5 bis della l.r. 10/2010, l'avvio del procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio del documento di cui all'art. 22 della l.r. 10/2010, oppure del documento preliminare di cui all'art. 23, com. 2, della medesima l.r. 10/2010.

(...)

"Art. 19 - Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica"

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 20, il soggetto istituzionale competente provvede all'adozione dello strumento della pianificazione territoriale o della pianificazione urbanistica, comunica tempestivamente il provvedimento adottato agli altri soggetti di cui all'art. 8, com. 1, e trasmette ad essi i relativi atti. Entro e non oltre il termine di cui al comma 2, tali soggetti possono presentare osservazioni allo strumento adottato.

2. Il provvedimento adottato è depositato presso l'amministrazione competente per sessanta giorni dalla data di



pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT).

Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.

3. Per gli atti soggetti a VAS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della l.r. 10/2010.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, e fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 26 della l.r. 10/2010 per gli atti soggetti a VAS, l'amministrazione competente provvede all'approvazione dello strumento della pianificazione territoriale o urbanistica. Qualora sia stata attivata la procedura di cui agli artt. 41, 42 e 43, essa procede all'approvazione solo dopo la conclusione del relativo accordo di pianificazione.
5. Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.
6. Lo strumento approvato è trasmesso ai soggetti di cui all'art. 8, comma 1. La pubblicazione dell'avviso di approvazione dello strumento è effettuata decorsi almeno quindici giorni dalla suddetta trasmissione.
7. Lo strumento acquista efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul BURT.
8. Lo strumento approvato è conferito nel sistema informativo geografico regionale di cui all'art. 56, in formato numerico alla scala adeguata, ai fini dell'implementazione del sistema informativo geografico regionale.
9. Ai fini di cui al com. 8, il regolamento di cui all'art. 56 indica le modalità tecniche per il conferimento degli strumenti della pianificazione e dei dati di monitoraggio di cui all'art. 15, nel sistema informativo geografico regionale.

"Art. 20 - Disposizioni particolari per l'adozione e l'approvazione degli atti di governo del territorio"

[...]

4. Il **comune** procede al deposito e alla pubblicazione ai sensi dell'art. 19, com. 2, dell'avviso di adozione del piano strutturale e del piano operativo solo dopo aver trasmesso gli stessi alla Regione e alla provincia o alla città metropolitana.
5. Le osservazioni presentate dalla Regione, dalla provincia, dalla città metropolitana o dal singolo comune sugli strumenti in corso di formazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente osservante.
6. Possono costituire oggetto di osservazione:
 - a) da parte della Regione, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PIT e con i piani e programmi di settore o con gli atti di programmazione regionali di cui all'art. 11;
 - b) da parte della provincia, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PTC e con i piani e programmi di settore o con gli atti di programmazione provinciali di cui all'art. 11;
 - c) da parte della città metropolitana, i possibili profili di incompatibilità, contrasto e incoerenza con il PTCM e con i piani e programmi o con gli atti di programmazione di cui all'art. 11;
 - d) da parte del comune, i contenuti del PIT, del PTC o del PTCM ritenuti incompatibili con norme statutarie di tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale, oppure lesivi delle competenze di pianificazione riservate al comune dalla presente legge.
7. Possono altresì costituire oggetto di osservazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 8, com. 1, anche possibili profili di contrasto con singole disposizioni della presente legge, dei relativi regolamenti di attuazione, nonché delle norme ad essa correlate.
8. Le determinazioni assunte dall'ente procedente in sede di approvazione dello strumento ai sensi dell'art. 19, com. 5, comprensive delle controdeduzioni alle osservazioni dei soggetti di cui all'art. 8, com. 1, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente medesimo.

"Art. 95 - Piano operativo"

1. In conformità al piano strutturale, il piano operativo disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale e si compone di due parti:
 - a) la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato;
 - b) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale.



2. Mediante la disciplina di cui al comma 1, lettera a), il piano operativo individua e definisce:

- a) le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;
- b) la disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al fine di assicurare e il perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all'art. 68, compresa la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico- testimoniale;
- c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui al comma 3;
- d) la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell'art. 98, ove inserita come parte integrante del piano operativo;
- e) la delimitazione degli eventuali ambiti portuali del territorio comunale, entro i quali le previsioni si attuano tramite il piano regolatore portuale di cui all'art. 86;
- f) le zone connotate da condizioni di degrado.

3. Mediante la disciplina di cui al com. 1, let. b), il piano operativo individua e definisce:

- a) gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante i piani attuativi di cui al titolo V, capo II;
- b) gli interventi di rigenerazione urbana di cui all'art. 125;
- c) i progetti unitari convenzionati di cui all'art. 121;
- d) gli interventi di nuova edificazione consentiti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);
- e) le previsioni relative all'edilizia residenziale sociale di cui all'art. 63 nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b) e c);
- f) l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree per gli standard di cui al d.m. 1444/1968 e le eventuali aree da destinare a previsioni per la mobilità ciclistica, ai sensi della legge regionale 6 giugno 2012, n.27;
- g) l'individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli artt. 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);
- h) ove previste, la perequazione urbanistica di cui all'art. 100, la compensazione urbanistica di cui all'art. 101, la perequazione territoriale di cui all'art. 102, il piano comunale di protezione civile di cui all'art. 104 com. 4 e le relative discipline.

[...]

5. Le previsioni del piano operativo sono supportate:

- a) dalla ricognizione e dalle disposizioni concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale, in attuazione dell'art. 92, com. 3, let. e), compreso il recepimento delle previsioni del piano paesaggistico regionale, con particolare riferimento alle prescrizioni d'uso per la tutela dei beni paesaggistici;
- b) dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle relative criticità, compresi gli elementi di rischio idrogeologico e sismico;
- c) dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e dall'individuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;
- d) dal monitoraggio dei dati della domanda e dell'offerta di edilizia residenziale sociale e all'individuazione delle azioni conseguenti;
- e) dai criteri di coordinamento tra le scelte localizzative e la programmazione dei servizi di trasporto collettivo e di connessione intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di accessibilità.

6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, il piano operativo contiene le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, finalizzati a garantire



un'adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità.

7. Il piano operativo dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del piano strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni con i piani regionali, provinciali e della città metropolitana, motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l'uso del territorio, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 92, com. 5, let. a) e b).

8. Le previsioni di cui al com. 3, sono dimensionate sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro approvazione nel rispetto delle dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni di cui all'art. 92, com. 4, let. c). Ai fini della definizione del dimensionamento quinquennale e dei contenuti previsionali del piano operativo, o parti di esso, i comuni possono pubblicare un avviso sui propri siti istituzionali, invitando i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o progetti finalizzati all'attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del piano strutturale.

[...]

9. Le previsioni che si realizzano mediante piani attuativi, o progetti unitari convenzionati di iniziativa pubblica, comunque denominati, o mediante interventi di rigenerazione urbana, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati approvati.

[...]

12. Il Comune può prorogare, per una sola volta, i termini di efficacia delle previsioni di cui ai commi 9 e 11, per un periodo massimo di tre anni. La proroga è disposta dal Comune, con un unico atto, prima della scadenza del termine quinquennale.

[...]

14. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del piano operativo, il comune redige una relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni in esso contenute, con particolare riferimento alla disciplina di cui al comma 3.

“Art. 96 - Termini del procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti 1 “

Il procedimento di formazione del piano operativo e delle varianti diverse da quelle di cui all'art. 30 ha durata massima non superiore a due anni decorrente dall'avvio del procedimento di cui all'art. 17.

La decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al com. 1, e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di approvazione del piano operativo o della variante generale, non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'art. 134, com. 1, lettere a), b), f) ed l).

3. Ai fini del presente articolo si intendono varianti generali quelle che considerano il piano nella sua interezza, lo sostituiscono o lo modificano nel suo complesso.

4. Il termine di cui al com. 1, può essere prorogato dal comune di ulteriori sei mesi nel caso in cui siano pervenute osservazioni in numero particolarmente elevato.

Mediante la previgente L.R. n. 1/2005, la Regione già intese recepire la Dir. 2001/42/CE sulla VAS, in mora del legislatore nazionale, che vi ha provveduto più tardi, con il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, che dedica alla materia la Parte II “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” ha apportato numerose novità al testo del Codice ambientale, con decorrenza 13 febbraio 2008, allo scopo di uniformare la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) al dettato normativo comunitario, a seguito delle numerose contestazioni da parte della Commissione Europea e della Corte di Giustizia al testo originario della Parte II, che è stata sostituita integralmente. In via successiva, il D.Lgs. n. 128/2010, in vigore dal 26 agosto 2010, oltre a novellare in maniera estesa la Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 per quanto riguarda le procedure di VIA e di VAS, ha introdotto un nuovo Titolo III-



bis “L’*autorizzazione integrata ambientale*” (accompagnato da 6 nuovi allegati), con l’obiettivo di integrare definitivamente la disciplina IPPC all’interno del Codice ambientale¹.

Ai sensi dell’art. 35 della Parte II del Codice, che chiedeva alle Regioni di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dettate, la Toscana emana la L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*”. La norma regionale rafforza l’obiettivo di attuare la massima integrazione sistematica e a tutti i livelli pianificatori della valutazione ambientale nell’ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi, già assunto con le scelte operate mediante la LR n. 49/99 (art.16) e la LR n. 1/05, qualificando ulteriormente l’ordinamento regionale della materia.

In specie, *la Regione assicura l’effettuazione della VAS dei piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente affinché, attraverso l’integrazione efficace e coerente delle considerazioni ambientali nell’elaborazione, adozione e approvazione, essi contribuiscano a promuovere la sostenibilità dello sviluppo regionale e locale*. A questo proposito, si ricorda che, ai fini della legge:

- per “*piani e programmi*” devono intendersi “*gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, adottati o approvati da autorità regionali o locali, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale*” (art. 4, co. 1, lett. a);
- per “*impatto ambientale*” deve intendersi “*l’alterazione dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall’attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa*” (art. 4, co. 1, lett. a).

Secondo l’**Art. 5** della LR 10/2010 e s.m.i. le disposizioni relative alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali. Al comma 2 si dispone che:

“Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

*a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, della **pianificazione territoriale** o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006 ;*

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lett. a) e b), salvo le modifiche minori di cui al com. 3”. [...]

Nello specifico la Legge regionale dispone che la Regione, le Province e i Comuni, per quanto di rispettiva competenza, **provvedono all’effettuazione della VAS** sui seguenti strumenti e atti (**Art. 5 bis**):

“1. La Regione, la città metropolitana, le Province, le unioni di comuni e i Comuni, nell’ambito della rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della LR 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

2. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non

¹ L’acronimo IPPC deriva dal più diffuso termine inglese di “*Integrated Pollution Prevention and Control*”, prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, sistema introdotto dalla previgente Dir. 96/61/CE. Il D.Lgs. n. 128/2010, dando attuazione alla nuova Dir. 2008/1/Ce del 15 gennaio 2008 sull’IPPC, abroga, contestualmente, il D.Lgs. n. 59/2005.



comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

3. Le varianti agli atti di cui al com. 1 sono soggette a VAS ai sensi dell'art. 5, com. 2, let. b bis)".

2 Il processo decisionale seguito

Con **Deliberazione di Giunta Municipale n. 183 del 19/12/2017** è stato dato **Avvio** alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa al **PA Barloni** costituente Variante al RUC nella frazione di Sieci.

In data **08/01/2018** è stata presentata dal Comune di Pontassieve, in qualità di Autorità Procedente, e recepita al protocollo dell'Autorità Competente con il n. 208/57, **la documentazione relativa alla fase preliminare di valutazione**. L'Avviso di Avvio del procedimento di VAS è stato pubblicato sul BURT n. 3 del 16/01/2018.

Le figure individuate ai fini della procedura di VAS intrapresa sono di seguito elencate:

- ✓ **il Consiglio Comunale** quale **autorità procedente**;
- ✓ **B&B di Barloni e Bardi snc** quale **proponente**;
- ✓ **Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve**, Ufficio associato VAS, quale **autorità competente**.

Con Nota prot. 1454/57 del 22/01/2019 è stata inviata nota ai Soggetti Competenti in materia ambientale, individuati in:

- Regione Toscana –NURV Nucleo Unificato di Valutazione Regionale;
- Città Metropolitana di Firenze;
- Autorità di Bacino del fiume Arno: *Area pianificazione, tutela e governo della risorsa idrica e procedure di VIA, VAS e AIA*;
- ARPAT (Dipartimento provinciale);
- Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;
- Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.3 Medio Valdarno;
- ATO Toscana centro;
- A.E.R. S.p.a.;
- Publiacqua S.p.a.;
- ENEL distribuzione S.p.a.;
- Telecom Italia S.p.a.;
- Toscana Energia S.p.a.;
- RFI Rete Ferroviaria Italiana;
- Comune di Fiesole e Comune di Bagno a Ripoli

Richiedendo agli stessi l'invio dei pareri o contributi istruttori all'AC oltrechè al Comune di Pontassieve.

Le Osservazioni relative alla fase preliminare (Scoping) sono pervenute da parte dei seguenti SCMA:

- *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Prot. 5526/57 del 15.03.2019)*;
- *Città Metropolitana di Firenze, inoltrato dal Comune di Pontassieve (Prot. 6770/57 del 03.04.2019)*;



- ARPAT – Area Vasta Centro Dipartimento di Firenze (Prot. 6754/57 del 03.04.2019);
- Toscana Energia (prot. 965/57 del 09.10.2019);
- Publiacqua Spa (prot. 3494/57 del 19.02.2019);
- E-Distribuzione (prot. 4377/57 del 01.03.2019).

Si fa presente, inoltre, che il contributo istruttorio di ARPAT ha richiesto specifiche integrazioni, richieste all’Autorità procedente con Nota prot. 7109/57 del 09.04.2019; le relative integrazioni costituite dagli elaborati “*Valutazione campi elettromagnetici*” e “*Valutazione del clima acustico*” sono state trasmesse all’Autorità Procedente con Nota prot. 9719/57 del 24.05.2019. Tali integrazioni sono state messe a disposizione dei medesimi SCMA con Nota prot. 10346/57 del 03.05.2019, e, a causa di un disguido tecnico, si è proceduto ad un successivo invio con Nota prot. 13644/57 del 16.07.2019. Gli Enti che hanno presentato pareri in merito alle integrazioni redatte sono stati:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (Prot. 14970/57 del 31.07.2019);
- ARPAT (Prot. 15820/57 del 09.08.2019).

In ultimo, in data **27.08.2019** l’AC ha espresso il proprio **Parere finale**, tenendo conto dei pareri e contributi pervenuti, delle integrazioni redatte e dei successivi contributi.



3 Modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PA e contestuale Variante al Regolamento Urbanistico

Nella presente sezione sono riportate le modalità di integrazione all'interno del PA e contestuale Variante al RU dei caratteri ambientali derivanti dal Rapporto Ambientale nonché degli aspetti ambientali emersi dalle consultazioni e alla luce del Parere motivato espresso.

3.1 Modalità di integrazione nel PA, e contestuale Variante al RU, degli elementi di carattere ambientale derivanti dal Rapporto Ambientale

Gli aspetti di carattere ambientale sono stati presi in considerazione sin dalle fasi preliminari di stesura del PA e relativa Variante al RU per poi subire i dovuti approfondimenti del caso all'interno del Rapporto Ambientale di VAS.

Il RA ha provveduto ad effettuare una *valutazione di coerenza* tra le previsioni introdotte dal PA (e contestuale Variante al RU) e gli *Obiettivi di sostenibilità* e di *protezione ambientale* riferiti alle principali matrici ambientali; in aggiunta sono stati estrapolati i contenuti dei Piani di settore sovraordinati e di livello comunale ed effettuate le relative valutazioni con gli obiettivi prefissati dal PA in analisi. Gli approfondimenti condotti hanno portato ad evidenziare le *condizioni di fragilità/criticità ambientale* riferite all'area in analisi allo scopo di verificare se attraverso l'attuazione della Variante fosse possibile arrivare ad un loro superamento e comunque non provocarne un peggioramento.

Una delle *criticità* emerse durante la Fase di Scoping è riconducibile alla componente *Rumore*; il nuovo fabbricato, difatti, si svilupperà perpendicolarmente alla linea ferroviaria, con le finestre più vicine poste a poca distanza dalla mezzeria del binario esterno. L'intervento, di conseguenza, *ricade all'interno della Fascia di pertinenza, sottozona A* (tra 0 – 100 m dalla mezzeria del binario esterno) fissata dal DPR n. 459/98. Il Decreto citato prevede limiti distinti per tipologia di infrastruttura ferroviaria, suddivise in infrastrutture esistenti ed infrastrutture di nuova realizzazione; nel presente caso l'infrastruttura risulta già esistente. Il decreto inoltre prevede, quali *valori limite assoluti di immissione*, per il nostro caso specifico: 70 dB (A) Leq diurno, 60 dB (A) Leq notturno per gli altri ricettori della Fascia A. Qualora i valori riportati non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, il Decreto prevede che sia assicurato il rispetto dei seguenti limiti: 40 dB (A) Leq notturno per gli altri ricettori.

Altro fattore di criticità individuato è riconducibile al *campo elettromagnetico*, correlato alla presenza della nuova cabina di trasformazione ENEL ad oggi installata.

Inoltre, essendo stata l'area in analisi sede in passato di un'attività artigianale, sono state effettuate delle *indagini ambientali preliminari* sul suolo volte a *comprovare l'integrità ambientale del sito* e quindi identificare la necessità o meno di eventuali interventi di bonifica dell'area. Tali indagini preliminari hanno rilevato il superamento di alcuni parametri, ragionevolmente non riconducibili all'attività precedente, (falegnameria); in conseguenza a ciò si provvederà, prima della realizzazione dell'intervento, ad effettuare ulteriori indagini di approfondimento in materia.

Infine, l'ultimo aspetto da considerare in termini di "criticità" potenziali dell'area è la *Pericolosità sismica*; a seguito di indagini sulla tematica effettuate nei pressi dell'area oggetto della presente Variante, l'Ambito in analisi risulterebbe essere interessato da un grado di *Pericolosità sismica di Classe 2 (media) e 3 (elevata)*.



Nello specifico, le fragilità ambientali attualmente presenti nel territorio comunale sono descritte in maniera schematica all'interno della matrice di seguito riportata. Le tipologie di fragilità evidenziate sono classificate secondo cinque livelli: *Nulla, Bassa, Media, Alta e Critica*.

Tabella 1. Fragilità ambientali rilevate per l'area oggetto della Variante

Componente	Fragilità	Specifiche
Aria	Nulla	-
Acque	Media	Pericolosità idraulica media (P.I.2) Fattibilità idraulica F.1: fattibilità con normali vincoli
Suolo e sottosuolo	Alta	Questione indagini di approfondimento su presenza di contaminanti nel suolo. Pericolosità geomorfologica G.1 Bassa. Fattibilità geologica: <i>fattibilità con normali vincoli F.G.2</i> all'edificio in progetto (e relativa rampa di accesso al piano interrato) e <i>fattibilità senza particolari limitazioni F.G.1</i> alle aree pavimentate e a quelle destinate a verde/giardino. Pericolosità sismica Classe 2 - "pericolosità sismica locale media" e Classe 3 - "pericolosità sismica locale elevata". Fattibilità sismica fattibilità condizionata F.S.3 a tutti gli interventi previsti dal PA
Paesaggio e biodiversità	Nulla	-
Rumore	Alta	Ambito ricadente all'interno della Fascia di pertinenza ferroviaria
Campi elettromagnetici	Alta	Nuova cabina Enel (in sostituzione della cabina precedentemente esistente)

A seguito di quanto emerso in fase di Scoping, nonché alla luce delle osservazioni ricevute riferite alla medesima fase procedurale, all'interno del RA di VAS si è provveduto ad un approfondimento delle matrici ambientali potenzialmente interessate dal PA (e contestuale Variante al RU) allo scopo di verificare, a seguito della prevista attuazione del PA, l'eventuale aggravio o risoluzione delle fragilità evidenziate allo stato attuale. In maniera più specifica il RA è stato ulteriormente accompagnato da due studi specialistici di supporto:

- *La Valutazione di clima acustico;*
- *La Valutazione campi elettromagnetici.*

A conclusione degli approfondimenti condotti sono state indicate una serie di *misure di mitigazione* volte al superamento dei possibili impatti emersi e che diverranno elementi essenziali da considerare in fase di attuazione della progettazione correlata alla Variante in analisi.



3.2 Modalità di integrazione nella Variante degli elementi di carattere ambientale derivanti dagli esiti delle consultazioni e dal Parere Motivato

Successivamente alla messa a disposizione degli elaborati adottati sono pervenute, come da prassi, osservazioni/contributi da parte degli Enti territorialmente competenti e Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA).

Al fine di fornire un esplicito riferimento sulle modalità con cui si è tenuto conto delle risultanze delle consultazioni a seguito dell'adozione del RA di VAS, si riportano le Osservazioni pervenute e le relative Controdeduzioni.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. 5526/57 del 15.03.2019.

Ai fini della definizione del Piano di Recupero conseguenti valutazioni ambientali, si dovrà tener conto di tutti gli studi e gli strumenti definiti da questa Autorità di bacino, riportati sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it. Riguardo alle problematiche connesse con la pericolosità e il rischio idraulico, l'Ente fa presente che è stato approvato definitivamente il Piano di gestione del rischio alluvioni distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale - PGRA - (DPCM 27 ottobre 2016). A tal riguardo precisa che l'area oggetto di Variante risulta classificata dal PGRA come P2 (Aree a pericolosità da alluvione "media") pertanto condizionata da quanto previsto all'art. 9 della Disciplina di Piano. Nella fattispecie in questione non è prevista l'espressione di pareri da parte dell'Autorità di Bacino. I progetti attuativi dovranno comunque essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, e considerato quanto stabilito sia dalla disciplina di PGRA che dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia, è l'Amministrazione Comunale stessa che deve provvedere a verificare la rispondenza delle opere e quindi l'ammissibilità dell'intervento. Si ricorda comunque quanto indicato dall'art. 10 della suddetta Disciplina di Piano "aree a pericolosità da alluvione media (P2) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio" ed in particolare il comma 1 lett. i) "Le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico". È la Regione a disciplinare le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi nelle aree P2.

Si ricorda inoltre che il quadro conoscitivo del PGRA definisce un reticolo idraulico principale ed un reticolo secondario (Allegato 4 alla Disciplina di PGRA). Ai sensi della Disciplina di PGRA (art. 14, commi 2, 3 e 4) le eventuali modifiche alla pericolosità da alluvione del reticolo principale possono essere compiute solo da questa Autorità, che poi procede alla redazione della cartografia e alla sua approvazione. Le Amministrazioni sono pertanto tenute a recepire, per la predisposizione dei propri strumenti urbanistici e per le eventuali varianti, la cartografia di PGRA inerente il reticolo principale. Per il reticolo secondario (art. 14, commi 5, 6 e 7) il Comune può procedere direttamente a riesami ed aggiornamenti della pericolosità da alluvione, previa richiesta a questa Autorità delle condizioni al contorno, anche in relazione agli aspetti idrologici, che devono essere rispettate nelle elaborazioni. Le elaborazioni devono essere svolte secondo le modalità indicate all'Allegato 3 della Disciplina di PGRA, sono oggetto di confronto e valutazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile.

A seguito della conclusione della procedura di approvazione della Variante da parte del Genio Civile, qualora ne sussistano i presupposti, gli studi idraulici dovranno essere trasmessi a questa Autorità che provvederà ad integrarle, previa verifica del rispetto delle condizioni al contorno, nel quadro di pericolosità del distretto. Si ricorda, infine, che è stato approvato il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale con DPCM 27 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017 consultabile sul sito www.appenninosettentrionale.it. Il PdG rappresenta lo strumento di pianificazione e gestione della risorsa idrica nel distretto dell'Appennino Settentrionale previsto dalla dir. 2000/60/CE. Finalità del Piano è il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti corpi idrici, superficiali e sotterranei. A tal fine si elencano di seguito gli stati e gli obiettivi del PdG per i corpi idrici interessati



dagli interventi colturali ed edilizi relativi al Piano Attuativo in oggetto: Corpi Idrici Superficiali: Fiume Arno Fiorentino Monte (IT09CI_N002AR081FI):

- Stato Ecologico "Scarso" con obiettivo al 2027 del raggiungimento dello stato "Sufficiente";
- Stato Chimico "Scarso" con obiettivo al 2021 del raggiungimento dello stato "Sufficiente".

Corpi Idrici Sotterranei: Corpo Idrico della Piana di Firenze, Prato, Pistoia – Zona Firenze (IT0911AR011):

- Stato Ecologico "Buono";
- Stato Chimico "Scarso" con obiettivo al 2027 del raggiungimento dello stato "Buono".

La Variante, i relativi piani attuativi ed il conseguente intervento attuativo, non dovranno quindi produrre deterioramento dei corpi idrici interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano.

Controdeduzioni alle prime osservazioni ricevute a seguito dell'adozione del RA:

Si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente.

A livello procedurale, come descritto in precedenza nel presente documento, sono state redatte integrazioni inerenti la tematica del Rumore e CEM a seguito delle Osservazioni ricevute da ARPAT. Tali integrazioni sono state messe a disposizione dei medesimi SCMA con Nota prot. 10346/57 del 03.05.2019, e, a causa di un disguido tecnico, l'AC ha provveduto ad un successivo invio con Nota prot. 13644/57 del 16.07.2019. Nel caso specifico, l'AdB ha provveduto a rinviare il proprio parere (Prot. 14970/57 del 31.07.2019) di seguito riassunto:

L'Ente ricorda che la zona di intervento ricade in area a pericolosità media (P2) del PGRA per eventi alluvionali derivanti dal Fiume Arno; ricorda inoltre che il quadro conoscitivo del PGRA definisce un reticolo idraulico principale ed un reticolo secondario. Ai sensi della Disciplina di PGRA (art. 14, commi 2, 3 e 4) le eventuali modifiche alla pericolosità da alluvione del reticolo principale possono essere compiute solo da questa Autorità. Le Amministrazioni sono pertanto tenute a recepire, per la predisposizione dei propri strumenti urbanistici e per le eventuali varianti, la cartografia di PGRA inerente il reticolo principale.

Per il reticolo secondario il Comune può procedere direttamente a riesami ed aggiornamenti della pericolosità da alluvione, previa richiesta a questa Autorità delle condizioni al contorno, anche in relazione agli aspetti idrologici, che devono essere rispettate nelle elaborazioni. A seguito della conclusione della procedura di approvazione della Variante da parte del Genio Civile, qualora ne sussistano i presupposti, gli studi idraulici dovranno essere trasmessi all'AdB che provvederà ad integrarle, previa verifica del rispetto delle condizioni al contorno, nel quadro di pericolosità del distretto.

Controdeduzioni:

Si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente.

Città Metropolitana inoltrato dal Comune di Pontassieve con prot. 6770/57 del 03.04.2019.

Il PTCP vigente individua l'area nella Tav. 20 dello Statuto del Territorio e ricade nell'art. 22 "Insediamenti" delle N.A. La carta della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento definisce l'area a vulnerabilità elevata ai sensi dell'art. 2 "Aree instabili e vulnerabili all'inquinamento" delle N.A. L'Ente ritiene l'intervento compatibile con il PTCP, in quanto ricadente in territorio urbanizzato, e dovrà in ogni caso rispettare i criteri dettati dai paragrafi 3.1.5 e 3.2.4 del Titolo III e al paragrafo 1.7.3 dello Statuto del Territorio.

Controdeduzioni:



Si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente.

ARPAT prot. 6754/57 del 03.04.2019.

Il contributo istruttorio di ARPAT ricevuto a seguito dell'adozione del RA di VAS ha richiesto specifiche integrazioni rivolte alle seguenti tematiche: rumore e campi elettromagnetici.

Con riferimento alla tematica del rumore le richieste dell'Ente sono riassumibili in:

1. Includere il fenomeno della riflessione acustica sulla facciata dell'edificio nel valutare i livelli di rumore esterni;
2. Determinare l'incertezza estesa, al 95% di confidenza, dei valori misurati e utilizzarla nella valutazione di conformità: il livello di rumore misurato, aumentato dell'incertezza estesa, dovrà essere minore del limite applicabile;
3. Valutare le prestazioni di isolamento acustico verso i rumori esterni del fabbricato, con riferimento alla tipologia edilizia e agli infissi che si prevede di installare;
4. Qualora il clima acustico non risultasse conforme ai limiti applicabili, prevedere fin da subito opportuni interventi di mitigazione acustica;
5. Predisporre un piano di monitoraggio/collaudo in fase PO, per verificare il rispetto dei limiti esterni e dell'isolamento acustico di facciata.

Per quanto riguarda invece i Campi elettromagnetici:

1. La documentazione valuta l'impatto magnetico della cabina elettrica di nuova realizzazione ma non prende in considerazione l'eventuale campo prodotto dai cavi di media e bassa tensione in ingresso e uscita dalla stessa cabina. Al riguardo l'Ente ritiene necessario che la documentazione riporti il tracciato e il posizionamento rispetto a terra dei suddetti cavi, valutandone l'impatto magnetico prodotto, se significativo, cumulativamente con quello dovuto alla cabina;
2. Le planimetrie presentate mostrano che la dpa della cabina invade porzioni significative del percorso pedonale esistente che si sviluppa in prossimità del nuovo edificio. Poiché non è possibile escludere una permanenza prolungata, eventualmente occasionale, in tali aree, l'Ente ritiene che una semplice dichiarazione in tal senso, come riportato nella documentazione, non sia sufficiente. In particolare, risulta necessario che l'area interessata dalla dpa sia resa inaccessibile ai non professionalmente esposti ai campi elettromagnetici, con sistemi fissi di interdizione, quali recinzioni, siepi, ecc. Tenuto conto di ciò, riteniamo necessario che sia valutata la possibilità di spostare il percorso pedonale e/o della cabina, in modo tale da evitare interferenza tra dpa e percorso pedonale;
3. La documentazione non prende in considerazione la vicina linea ferroviaria ai fini della valutazione del campo magnetico. Al riguardo occorre valutare il possibile impatto magnetico dei dispositivi elettrici a servizio della linea, quali possibili sorgenti di campo magnetico ed elettrico a 50 Hz.

Controdeduzioni alle prime osservazioni ricevute a seguito dell'adozione del RA:

Le conseguenti integrazioni, costituite dagli elaborati "Valutazione campi elettromagnetici" e "Valutazione del clima acustico", sono state trasmesse dall'Autorità Procedente con nota prot. 9719/57 del 24.05.2019 e messe a disposizione dei medesimi SCA sopraelencati con nota prot. 10346/57 del 03.05.2019; per un disguido del sistema tale nota non è stata consegnata nelle caselle di destinazione per cui si è dovuto procedere ad un successivo invio con nota prot. 13644/57 del 16.07.2019.



Con riferimento alla tematica del Rumore:

1. Si è provveduto a specificare come la postazione di misura risulta essere stata posizionata ad 1 m dalla facciata dell'edificio, con il microfono posto a 4 m di altezza dal p.c. Per la posizione del rilievo è stato quindi considerato il fenomeno della riflessione dovuto dall'edificio durante la fase di misurazione. Allo stato attuale si attesta il rispetto dei limiti di legge diurni e notturni della Fascia A (100 m) di pertinenza acustica della ferrovia nonché il rispetto dei limiti di zona secondo il DPCM 14/11/1997 (diurni e notturni) e pertanto non si prevedono interventi di mitigazione.
2. Con riferimento alla Norma UNI/TR 11326-1:2009 è stata valutata un'incertezza estesa dei valori misurati, al 95% di confidenza, pari a 0.8 dB. A seguito della misura effettuata, incrementando i valori ottenuti di 0.8 dB, si riscontra come i livelli di rumore, nello scenario "in assenza dei treni" restino comunque inferiori ai limiti di legge. Lo scenario tendenzialmente più critico è quello notturno con solo i treni che, tenendo conto dell'incertezza, fa registrare 59.7 dB, comunque inferiore ai limiti di legge (60 dB).
3. All'interno dell'integrazione effettuata sulla tematica in esame si è proceduto a valutare le prestazioni di isolamento acustico di facciata dell'edificio provvedendo a simulare tre differenti casistiche per le stanze dei quattro appartamenti in previsione al piano primo: pareti in muratura con pacchetto con potere fonoisolante R_w pari a 52 dB, infissi con potere fonoisolante R_w pari a 43 dB e presa d'aria con potere fonoisolante R_w pari a 57 dB. I calcoli mostrano valori dell'isolamento acustico di facciata superiori al valore minimo fissato per tale parametro dal DPCM 5 dicembre 1997, pari a 40 dB nel caso delle residenze.
4. Poiché il clima acustico risulta conforme ai limiti applicabili, non sono previste, nelle integrazioni prodotte, particolari interventi di mitigazione acustica.
5. La documentazione integrativa non prevede un Piano di monitoraggio PO.

Con riferimento alla tematica dei Campi elettromagnetici:

1. All'interno dell'integrazione prodotta sono fornite alcune informazioni ed immagini relative al tracciato dichiarando che il cavidotto risulta essere non variato rispetto allo stato preesistente ma che l'intervento riguarda esclusivamente il distacco dalla vecchia cabina e il conseguente allaccio alla nuova.
2. La documentazione integrativa fornisce nuove misure di CEM di breve durata (16 misure di induzione magnetica e 16 di campo elettrico) effettuate lungo il cavidotto, nell'area prospiciente la linea ferroviaria e della nuova cabina elettrica. In prossimità di quest'ultima i valori da campo magnetico risultano superiori all'obiettivo di qualità di $3\mu T$; a fronte di ciò si ritiene che debba essere resa inaccessibile, per una distanza di almeno 30 cm dai lati della cabina, sia il lato destro rispetto alla porta che la zona retrostante.
3. In merito al possibile impatto magnetico dei dispositivi elettrici a servizio della linea ferroviaria è stata effettuata una misura che ha restituito valori di induzione magnetica inferiori a $0.1\mu T$, ossia molto inferiori all'obiettivo di qualità.

A livello procedurale, come descritto in precedenza nel presente documento, le integrazioni redatte inerenti la tematica del Rumore e CEM sono state messe a disposizione dei medesimi SCMA con Nota prot. 10346/57 del 03.05.2019, e, a causa di un disguido tecnico, l'AC ha provveduto ad un successivo invio con Nota prot. 13644/57 del 16.07.2019. Nel caso specifico, l'ARPAT ha provveduto a rinviare il proprio parere (Prot. 15820/57 del 09.08.2019) all'interno del quale esprime una **Valutazione positiva ma condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni**:

Per il Rumore:



- Con riferimento all'oss. n.3 l'Ente dispone che dovranno essere installati infissi con potere fonoisolante di almeno 43 dB e realizzare prese d'aria provviste di silenziatore acustico, certificate per un isolamento di almeno 57 dB;
- Con riferimento all'oss. n. 5, dovrà essere eseguito un piano di monitoraggio/collaudo in fase di PO che preveda misure di verifica presso il nuovo edificio dalle quali risulti il rispetto dei limiti esterni e l'isolamento acustico in facciata. Inoltre, sarà necessario prevedere rilievi di rumore ferroviario per almeno 2 gg di misura relativi a settimane diverse al fine di verificare la variabilità dell'emissione acustica della linea ferroviaria, nonché idonei interventi di mitigazione acustica qualora si registrino superamenti.

Per i CEM:

- Con riferimento all'oss. n.1 l'Ente prescrive che venga acquisita asseverazione di e-distribuzione che attesti la preesistenza del cavidotto e il rispetto dell'obiettivo di qualità in tutta l'area del nuovo edificio;
- Con riferimento all'oss. n.2, poiché non risulta evidenza che al momento della misura effettuata nei pressi della cabina le condizioni fossero quelle di massima corrente fornita dal trasformatore, l'Ente dispone che dovrà essere resa inaccessibile a persone non professionalmente esposte ai CEM l'area interessata dalla dpa della cabina con sistemi fissi di interdizione (recinzioni, siepi, etc...).

Controdeduzioni riferite alle osservazioni ricevute a seguito delle integrazioni effettuate:

Si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente. Il RA di VAS è stato quindi integrato con le prescrizioni indicate dall'Ente in oggetto.

Per quanto riguarda la necessità dell'asseverazione da parte di e-distribuzione, questa dovrà essere presentata in fase di richiesta di rilascio al permesso a costruire.

Toscana Energia, prot. 965/57 del 09.10.2019.

Il Gestore non rileva, in questa fase, criticità collegate alla distribuzione del gas metano; inoltre rimanda a successive valutazioni la possibilità di allacciamento di eventuali nuove utenze sulla base di precise necessità, valutandone l'effettiva fattibilità.

Controdeduzioni:

Si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente.

Publiacqua, prot. 3494/57 del 19.02.2019.

Sistema idrico: In previsione delle opere di adeguamento della viabilità stradale nel tratto sotteso tra il fronte dell'intervento e la scuola primaria G. Galilei e visto la necessità di adeguamento della rete idrica esistente (così come anche sottolineato in relazione tecnica) il Gestore chiede la sostituzione della condotta esistente con una condotta in GS DN 100. Dall'elaborato "c1_c3_Stato di Progetto – Planimetria Generale" si rileva che la nuova condotta idrica di progetto (in ghisa sferoidale Dn 100) è stata posizionata sotto al nuovo marciapiede anziché in strada. A questo proposito si prescrive che tale condotta sia collocata in strada, per tutto il tratto compreso tra l'incrocio di Via Colombo fino all'inizio del sottopasso ferroviario. Si precisa che Publiacqua resta in attesa del progetto esecutivo delle opere idriche di cui sopra, redatto secondo le specifiche e elenco elaborati di progetto in allegato Si ricorda che la realizzazione di tali opere sarà regolamentata da apposita



da apposita convenzione, ed il trasferimento delle stesse sarà formalizzato da apposita convenzione come disposto dalla Determina n. 39 dell'11/06/2015 dell'Autorità Idrica Toscana "Procedura per la presa in carico di infrastrutture del S.I.I. realizzate da soggetti diversi dal Gestore". Per il prosieguo della pratica e per la redazione del preventivo per le opere e/o attività di esclusiva competenza di Publiacqua S.p.A., (da porre a carico del soggetto proponente), dovrà essere trasmesso il progetto esecutivo delle opere idriche che recepisca le prescrizioni di cui sopra, per il suo opportuno esame e validazione.

Sistema fognario: La rete fognaria esistente in via G. Galilei è idonea a consentire lo smaltimento dei reflui provenienti dall'area dell'intervento. Si ricorda che il sistema di smaltimento privato dovrà essere conforme a quanto indicato dal regolamento del S.I.I. In relazione allo smaltimento delle acque meteoriche, esse dovranno essere raccolte in condotte separate da quelle delle acque nere e recapitate in fognature meteoriche, se presenti, o in corpi recettori superficiali. Si informa che lo smaltimento delle acque meteoriche non rientra nella gestione del S.I.I., pertanto dovranno preventivamente essere richieste le necessarie autorizzazioni all'Amministrazione comunale. Qualora non fosse possibile si chiede, come indicato nell'art. 78 del PIT regionale, che siano adottati sistemi di accumulo e smaltimento in loco. Pertanto si chiede per opportuna conoscenza la soluzione tecnica adottata. Con riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione n. 4 del 29/07/2008 dell'Ambito Ottimale n.3 Medio Valdarno e suoi allegati, si precisa che le spese di realizzazione della rete idrica, nonché degli allacciamenti idrici e fognari, sono interamente a carico del proponente.

La progettazione, la realizzazione e la direzione lavori delle opere suddette può essere eseguita a cura e onere del soggetto proponente, precisando che la progettazione dovrà essere conforme alle specifiche tecniche del Gestore e successivamente proposta all'approvazione di Publiacqua, mentre la realizzazione delle opere dovrà rispettare le procedure specificate nell'apposita convenzione lavori da sottoscrivere tra la società scrivente, il soggetto proponente e l'Amministrazione comunale di Pontassieve. Inoltre si precisa che sono di esclusiva competenza di Publiacqua, con oneri a carico del soggetto proponente, il collegamento della condotta di progetto alla rete idrica esistente, l'assistenza al collaudo, l'analisi di potabilità.

Controdeduzioni:

Sistema idrico: Per quanto riguarda la richiesta ricevuta da parte del Gestore di prevedere la nuova condotta dedicata al sistema idrico sotto strada anziché sotto il marciapiede, come indicato.

Sistema fognario: Per quanto riguarda il sistema fognario si riconferma la soluzione presentata del pozzetto bypass che con la modifica allo sfioro di piena attraverso il quale saranno deviate le acque meteoriche nel collettore acque meteoriche di diametro 800mm, presente nel resede della scuola.

E-Distribuzione, prot. 4377/57 del 01.03.2019.

Il Gestore fa presente che per fornire l'energia necessaria agli immobili previsti si rendono necessarie delle opere (a carico del proponente) che dovranno essere concordate prima dell'inizio dei lavori di urbanizzazione. Inoltre, qualora per la realizzazione del fabbricato si rendesse necessario lo spostamento di infrastrutture di proprietà del Gestore si dovrà provvedere alla richiesta dell'eventuale spostamento fermo restando che gli oneri saranno a carico sempre del proponente. Il Gestore, infine, richiama le disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

- art. 83, che vieta l'esecuzione di lavori in vicinanza di linee elettriche con parti attive non protette salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;
- art. 117 che definisce le precauzioni da adottarsi nel caso in cui sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.



Qualora si rendano necessari interventi di:

- spostamento e/o adeguamento degli impianti esistenti a 15 e 0,4 Kv,
- supporto tecnico, gli stessi dovranno preventivamente e singolarmente essere richiesti a E-Distribuzione, Zona di Firenze e Prato.

Controdeduzioni:

Si prende atto di quanto dichiarato dall'Ente.

Ai sensi dell'Art. 26 della LR 10/2010 e s.m.i., l'Autorità Competente ha svolto le opportune attività tecnico – istruttorie valutando l'intera documentazione presentata oltre le osservazioni pervenute a seguito della fase di consultazione precedentemente citata. Alla luce di tutto ciò, l'Autorità ha espresso il proprio **Parere motivato in data 29.08.2019** tenuto conto dei pareri e contributi pervenuti.



4 Descrizione delle motivazioni e delle scelte della Variante

Oggetto della valutazione ambientale condotta è il *Piano Attuativo (PA)* denominato *B. e B. di Barloni costituente Variante al RU comunale*. Il PA segue la "Proposta di Piano di Recupero" – pratica edilizia n. 2006/00564, che aveva ottenuto dalla Commissione Edilizia dello stesso Comune parere favorevole in data 10/07/2006, e che prevedeva la demolizione dell'edificio artigianale esistente ad un piano, di proprietà della B. E B. snc, situato sul terreno in oggetto, e la costruzione al suo posto di un edificio per civile abitazione di quattro piani fuori terra oltre piano interrato. Il PA è dunque relativo ad un intervento di ristrutturazione urbanistica per demolizione totale dell'edificio esistente (ex falegnameria) e sua ricostruzione con ampliamento di volume con destinazione a civile abitazione.

A livello urbanistico, secondo il RU comunale vigente, l'area di interesse ricade nell'"*Insedimento urbano recente prevalentemente residenziale a tessuto compatto*"; gli interventi di trasformazione all'interno del suddetto Subsistema sono disciplinati dagli Artt. 43 e 44 della Norme del RUC e prevedono la possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della SUL fino al 10% di quella esistente e rispetto di specifiche altezze, distanze da confini ed edificato confinante. In particolare, **la richiesta presentata di deroga è inerente i parametri quantitativi previsti dall'Art.43 delle NTA del RU.**

La *Variante in oggetto si concretizzerà mediante l'inserimento nella tavola D3.2* relativa al Sistema insediativo di Sieci *di una nota specifica inerente l'area interessata dal PA e concernete le deroghe quantitative all'Art. 43 sopra descritte.* La Norma Specifica prevedrà l'intervento di demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio residenziale in deroga ai parametri quantitativi prescritti dall'Art. 43 com. 2 lett b) e com. 5 lett a), b), c), d), **fino al raggiungimento di una SUL massima pari a mq. 1.400.** Inoltre verranno eseguiti *parziali adeguamenti degli impianti tecnologici* presenti sull'area, in base alle risultanze di apposite verifiche effettuate, secondo le indicazioni degli enti competenti.

La Variante proposta risulta, inoltre, coerente con gli obiettivi sia del RU che del PS che intendono *privilegiare scelte di intensificazione degli insediamenti esistenti anziché estendere gli insediamenti occupando nuovo suolo; dunque trattasi di un modello insediativo piuttosto compatto che del resto è caratterizzato dagli edifici circostanti alla zona di intervento.* L'interesse pubblico è determinato dal *recupero dell'area dismessa e degradata* e dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, realizzate direttamente dal soggetto attuatore, inerenti la manutenzione straordinaria e riqualificazione del tratto di Via Galilei compreso tra l'ingresso della scuola elementare pubblica e il sottopasso ferroviario.

In conclusione, non si rilevano alternative possibili in quanto la Variante oggetto della presente valutazione deve essere considerata proprio in relazione alla forte necessità di recupero di un'area esistente degradata e dismessa.